

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4469 del 24/08/2017
Oggetto	Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da sorgente ad uso consumo umano in territorio del Comune di Lama Mocogno, Localita' "La Santona", intestata a Gherardi Bruno e Remitti Paola
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4651 del 23/08/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Delibera dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2067 del 14 dicembre 2015, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021";
- la Delibera n. 787/2014 sulla durata delle concessioni;
- la Delibera della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2067 del 14 dicembre 2015, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della

Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021";

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia - Romagna distaccato ad ARPAE sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. n. 13/2015";
- la Delibera della giunta regionale n. 65 del 2 febbraio 2015 "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Determina dirigenziale n. 353 del 21 aprile 2017, avente ad oggetto "Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Laboratorio Multiuso e di responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

PREMESSO CHE:

- la Ditta Remitti Maria Giovanna ed Altri con sede in via Roma n. 118 Pievepelago(MO) - C.F. RMTMGV47R58E426E è titolare della concessione assentita con determina n. 18514 del 13/12/2005, successivamente rettificata con determina n. 4242 del 20/05/2009, per la derivazione di acqua pubblica da sorgente mediante 1 pozzetto in località La Santona, denominata Casa Remitti, nel comune di Lama Mocogno (MO), per uso consumo umano, n. utenti serviti 5, per una portata massima di 0,1 l/s e un volume fino ad un massimo di 138 mc/annui.

DATO ATTO CHE:

- con istanza pervenuta in data 02/01/2007 PG n. 6428/09/01/2007 i coeredi Gherardi Bruno, nato a Pavullo (MO) il 17/09/1968 - C.F. GHRBRN68P17G393V, Remitti Paola nata a Pavullo (MO) il 29/02/1964 - CF. RMTPLA64B69G393Y e Remitti Aldo nato a Lama Mocogno (MO) il 18/11/1919 - C.F. RMTLDA19518E426T richiedevano il rinnovo della concessione ed il cambio di denominazione da "Remitti Maria Giovanna" ad "Eredi Remitti Maria Giovanna"

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo, dalla quale si evince che:

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro i termini di scadenza stabiliti dalla vigente normativa in materia e che quindi viene assoggettata al procedimento di cui all'art. 27, commi 1 e 2;
la portata di prelievo è di 0,1 l/s, fino ad un massimo di un volume di 138 mc/annui, destinata all'uso "consumo umano";
- l'opera di presa è ubicata nel territorio del Comune di Lama Mocogno, Località La Santona (MO), alle Coordinate ED50 UTM32 - X:633861 - y:4903781, e presenta le seguenti caratteristiche tecniche: un condotto in materiale lapideo che si diparte dalla sorgente superficiale e convoglia l'acqua sorgiva ad una

piccola vasca di decantazione in materiale cementizio. Nella parte superiore di detto deposito vi è lo sfioratore e poco distante da esso si diparte un tubo metallico zincato, della dimensione di mezzo pollice, che porta l'acqua al fabbricato;

- l'istante ha effettuato il pagamento delle spese di istruttoria pari ad Euro 84,00;

DATO ATTO CHE:

- questa Amministrazione ha richiesto, con comunicazione a mezzo raccomandata R/R, il pagamento dei canoni pregressi per gli anni dal 2001 al 2016 per un importo totale pari a 1.811,58 euro;
- che l'istante ha presentato, a mezzo posta elettronica ordinaria del 15/02/2017 n. PGDG/2017/1655 del 20/02/2017, eccezione di prescrizione del credito già maturata per le annualità dal 2001 al 2010 compresi ed ha comunicato l'avvenuto pagamento della somma di 725,50 Euro corrispondente all'importo dei canoni richiesti per gli anni 2011-2012-2013-2014-2015-2016;
- che ai sensi dell'art.8 della L.R. 2/2015, dall'annualità 2016 il canone è dovuto per anno solare e va corrisposto entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce.
- che l'istante ha effettuato i seguenti pagamenti:
- canone relativo all'anno 2017 pari a 123,62 euro;
- versamento del deposito cauzionale di importo pari a 250,00 euro, a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della LR n. 3/1999, come modificato dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

CONSIDERATO CHE:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, rendendo ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO del parere favorevole dei seguenti Enti:

- AUSL di Modena (PGDG/2017/6539);

PRESO ATTO, INOLTRE:

- della dichiarazione sostitutiva PGDG n.7778 del 21/07/2017 con la quale il Signor Gherardi Bruno attesta l'avvenuto decesso del cointestatario Remitti Aldo;

RITENUTO:

- congruo il prelievo di una portata pari a 0,1 l/s e di un volume fino ad un massimo di 138 mc/annui in relazione all'uso consumo umano ed al numero di utilizzatori effettivi dichiarato;
- congruo il rinnovo, fatti salvi i diritti dei terzi, della concessione a prelevare acqua pubblica per uso consumo umano nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante del presente atto
- congrua la durata della concessione fino al 31 dicembre 2021;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e da ritenersi qui integralmente richiamate:

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, ai Signori:
 - Gherardi Bruno, C.F.: GHRBRN68P17G393V, nato a Pavullo il 17/09/1968, residente a Pievepelago (MO) - 41027 - in Via Maldella n. 45 - 41027,
 - Remitti Paola, CF: RMTPLA64B69G393Y, nata a Pavullo (MO) il 29/02/1964, residente a Lama Mocogno, Località La Santona (MO) - 41023 - Via Nazionale n. 28

il rinnovo della concessione a prelevare acqua pubblica da sorgente per uso "consumo umano" nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare allegato al presente atto;
2. di assentire il prelievo di una portata massima pari a 0,1 l/s e di un volume massimo pari a 138.000 mc/annui;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2021;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto;
5. di dare atto che:
 - è stato versato il canone relativo all'anno 2017 pari a 123,62 euro;
 - è stato versato il deposito cauzionale di importo pari a 250,00 euro, a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della LR n. 3/1999, come modificato dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015,
 - sono state versate le spese di istruttoria pari a euro 84,00,
 - il canone è dovuto per anno solare e va corrisposto entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce, ai sensi dell'art.8 della L.R. 2/2015 e sarà oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;

- i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC - Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio,
6. di dare, inoltre, atto che:
- l'importo versato per il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato a titolo di integrazione del deposito cauzionale sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
7. di dare, inoltre, atto che:
- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
8. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
9. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il successivo invio del provvedimento a questa agenzia, tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
10. di dare atto, inoltre, che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
11. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
12. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;
13. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del

presente atto;

14. che la determina di concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche
15. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 e 144 del R.D. 1775/1933;

Il Direttore Tecnico

Franco Alfonso Maria Zinoni

Originale firmato digitalmente

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

**Disciplinare di concessione di derivazione d'acque pubbliche
Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da sorgente ad uso consumo umano in territorio del Comune di Lama Mocogno, Località "La Santona", (Mo) richiesto con istanza pervenuta in data 2/01/2007 PG n. 6428/09/01/2007.

ART. 1

Quantitativo e destinazione d'uso del prelievo

1. Il concessionario può prelevare una portata pari a 0,1 l/s e un volume di di 138 mc/anno.
2. La risorsa derivata potrà essere destinata ad uso consumo umano.

ART. 2

Ubicazione del prelievo e descrizione delle opere di presa

1. Il prelievo richiesto insiste sul corpo idrico di montagna cod. 6160 ER - LOC l CIM Villa Minozzo - Taro Prignano sul Secchia;
2. l'opera di presa è ubicata nel territorio del Comune di Lama Mocogno, Località "La Santona", (MO) alle Coordinate ED50 UTM32 - X:633861 - y:4903781, e presenta le seguenti caratteristiche tecniche: condotto in materiale lapideo che si diparte dalla sorgente superficiale e convoglia l'acqua sorgiva ad una piccola vasca di decantazione in materiale cementizio. Nella parte superiore di detto deposito vi è lo sfioratore e poco distante da esso si diparte un tubo metallico zincato, della dimensione di mezzo pollice, che porta l'acqua al fabbricato;

ART. 3

Durata/Rinnovo/Rinuncia della concessione

1. La concessione è assentita fino al 31/12/2021, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo 60 giorni prima della scadenza naturale del titolo. In caso di mancato rispetto del termine, la domanda di rinnovo è soggetta alla procedura ordinaria.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ART. 4

Revoca/Decadenza dalla concessione

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ART. 5

Misure Obbligatorie e Supplementari

1. **Dispositivo di misurazione** - il concessionario, è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, installato ai sensi dell'art. 95, D.lgs n. 152/2006. I risultati delle misurazioni rilevate devono essere trasmesse, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio ed alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici (STRAA).

2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

3. **Variazioni** - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

4. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

5. **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del D.Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

6. **Cessazione dell'utenza** (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - I pozzi non possono essere abbandonati senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte. Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura dei pozzi non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura dei pozzi e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001.

7. **Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

8. **Revoca** - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

ART.6

Obblighi e Condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

1. **Qualità dell'acqua** - Considerato che la risorsa idrica è utilizzata anche per uso potabile, il concessionario è tenuto a darne comunicazione - ove previsto - ai competenti uffici ed autorità sanitarie e ad effettuare a sua cura e spese i controlli volti ad attestare le caratteristiche di potabilità dell'acqua. Ai fini della salvaguardia, della qualità e della quantità della risorsa idrica, non è consentito lo svolgimento di alcun uso e/o

attività, costituente potenziale centro di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, non già esistente in data antecedente al 09/04/2008, entro una distanza di almeno 10 ml.

2. In ottemperanza delle disposizioni contenute nel PTCP della Provincia di Modena, il concessionario, deve provvedere, a sua cura e spese, almeno una volta all'anno, ad effettuare analisi chimiche e microbiologiche attraverso laboratori riconosciuti, al fine di attestare la potabilità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

A tutela delle opere di presa, il concessionario è inoltre tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici ed organici.

3. Al concessionario è attribuita ogni qualsivoglia responsabilità dipendente dall'utilizzo potabile della risorsa, sollevando da ogni vertenza al riguardo l'amministrazione regionale concedente.

ART. 7

Canone della concessione

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone ogni anno entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento. Il canone potrà variare al mutare della normativa che fissa per la Regione Emilia-Romagna i canoni idrici, ed è aggiornato con le modalità indicate alla L.R. 2/2015, art.8 e sarà oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale; Il pagamento va effettuato anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

3. La sospensione dei prelievi disposta dall'Amministrazione competente, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

ART. 8

Deposito Cauzionale

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, una volta verificato il rispetto di tutti gli obblighi di concessione.

ART. 9

Osservanza di Leggi e Regolamenti

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando, l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il sottoscritto _____, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della società _____, presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione
il concessionario/legale rappresentante

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.